



Città di Chioggia



SETTORE P.d.T.-SERVIZIO DEMANIO TURISTICO
Palazzo Municipale Corso del Popolo Chioggia- tel. 0415534887-822

Dirigente: dott. Paolo Ardizzone

Responsabile del Procedimento: dott. Paolo Spagna

Istruttore Tecnico: geom. Marco Bianchi

Y:\word\Demanio Marittimo\Bergo\ARTICOLO 24\12466-2015 2B srl\autorizzazione 2B.doc

N° Reg. *05/15*

Chioggia 10 GIU. 2015

Oggetto: Autorizzazione alla variazione del contenuto della concessione. Art. 48 L.R. n° 33/02. – Art. 24 del Regolamento al Codice della Navigazione.

Ditta : Soc. 2B Srl, con sede in Chioggia in Via Barbarigo n. 147, P.I. 02676450279

IL FUNZIONARIO DELEGATO ALLE FUNZIONI DIRIGENZIALI

Vista:

- la richiesta prot. 12466 in data 24/03/2015 e suc integrazione prot. 14883 del 09/04/2015 presentata dalla Soc. 2B Srl con sede in Chioggia in Via Barbarigo n. 147, P.I. 02676450279 relativa alla variazione, senza aumento della superficie autorizzata e senza opere nella concessione demaniale marittima turistica n. 69/04, al fine di rendere una zona posta a nord/est dello stabilimento alla sosta per gli animali d'affezione, così come previsto dall'ordinanza balneare comunale art 2 bis e nel contempo di essere autorizzati all'utilizzo alla realizzazione della condotta fognaria e all'utilizzo dello specchio acqueo prospiciente lo stabilimento per una superficie complessiva di mq 400 (ml 20,00 x ml 20,00) da utilizzare dagli animali d'affezione;
- le concessioni demaniali turistiche n. 69/2004; n. 12/2010 e n. 02/2011 rilasciate allo scopo di stabilimento balneare individuato con l'ambito 52 del PP Arenile, intestate alle Soc. 2B Srl con sede in Chioggia in Via Barbarigo n. 147, P.I. 02676450279;

Considerato:

- che ai sensi dell'art 16 del Regolamento Demaniale, quando con la variazione richiesta, non viene apportata alterazione sostanziale al complesso della concessione o non vi sia modifica nell'estensione (art. 24 reg. cod. nav.), della concessione demaniale marittima turistica, l'autorizzazione viene rilasciata dal Dirigente del Servizio Demanio;
- che con la realizzazione della condotta fognaria viene modificato il canone demaniale ai sensi della Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 120/01 prevede: "Gli impianti, i manufatti e le opere realizzati o da realizzare sul demanio marittimo o nel mare territoriale si considerano di "difficile rimozione" quando rientrano nelle tipologie contraddistinte dalle lettere A B ed E, della allegata tabella "Tipologia delle opere", mentre si considerano di "facile rimozione" quelle contraddistinte dalla lettera C, D, F e G.;



- che la superficie virtuale interessata dalla condotta fognaria risulta di mq 550,63 da conteggiare al fine del canone demaniale di facile rimozione a € 2,15084 anziché area scoperta di € 1,29050 per una differenza in più al mq 0,86034 per una somma complessiva di € 474,00 e € 23,00 quale imposta regionale;
- che l'occupazione dello specchio acqueo prospiciente la concessione demaniale per una superficie complessiva di mq 400 (ml 20,00 x ml 20,00) da utilizzare dagli animali d'affezione, comporta la corresponsione del canone demaniale per l'effettivo utilizzo, come previsto all'articolo 20 punto 9) del Regolamento demaniale comunale di € 356,04 quale canone minimo e € 18,00 quale imposta regionale;

VISTO:

- il nulla osta Igienico Sanitario rilasciato dalla AUSSL n. 14 – Chioggia in data 14/03/2015 n. 11-15, per la variazione in questione;
- l'autorizzazione allo scarico in fognatura pubblica rilasciato da VERITAS n. 4000338753 emessa in data 13/01/2014 prot. 2504/sichi;
- il versamento dei diritti di segreteria di € 225,00;
- i versamenti effettuati con mod. F/23 di € 830,04 quale canone demaniale e € 41,00 quale imposta regionale;

VISTA: la Legge Regionale n. 33 del 04.11.2002;

VISTO: il Codice della Navigazione giusto Regio Decreto 30/03/42 n.3271;

VISTO: il Regolamento del Codice della Navigazione giusto D.P.R. 15/02/52 n. 328;

VISTO: Il PP. Arenile di Sottomarina approvato con delibera di CC n. 185/09;

VISTO: il Regolamento Demaniale Comunale approvato con delibera di CC n. 77/2012;

VISTO: l'Ordinanza balneare del Comune di Chioggia;

VISTO: l'ordinanza balneare della Capitaneria di Porto di Chioggia;

VISTO: la Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 120/01;

VISTA: la vigente normativa antimafia;

VISTA: la determina dirigenziale n. 1656 del 09/09/2014 con la quale viene delegata la funzione dirigenziale di cui all'art. 12 comma 8 lett. a), b) e c) del Regolamento generale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, al dott. Paolo Spagna, relativamente del Settore Turismo -Servizio Demanio Turistico;

A U T O R I Z Z A

ai sensi dell'art. 48 L.R. 33/02 e art. 24 del Regolamento del Codice della Navigazione, la Soc. 2B Srl con sede in Chioggia in Via Barbarigo n. 147, P.I. 02676450279 alla variazione per i motivi in premessa e senza aumento della superficie autorizzata nella concessione demaniale marittima turistica n. 69/04, al fine di rendere una zona posta a nord/est dello stabilimento alla sosta per gli animali d'affezione, così come previsto dall'ordinanza balneare comunale art 2 bis e nel contempo la stessa è autorizzata alla realizzazione della



Città di Chioggia

città d'arte

condotta fognaria e all'utilizzo dello specchio acqueo prospiciente lo stabilimento per una superficie complessiva di mq 400 (ml 20,00 x ml 20,00) da utilizzare dagli animali d'affezione.

Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione resta pienamente valida ed efficace la concessione demaniale marittima turistica n. 69/04.

Prima dell'inizio dell'attività di cui sopra, l'istante dovrà munirsi di ogni altro parere/nulla osta o autorizzazione previsti dalla normativa vigente.

L'Amministrazione Comunale resta sin d'ora manlevata da ogni qualsiasi responsabilità per danni che potessero derivare a persone o cose a causa della presente autorizzazione.

Si dichiara, inoltre:

1. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adeguamento del combinato disposto di cui all'art. 37 del D.Lgs 33/2013 e del comma 32 dell'art. 1 della L. 190/2012 nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", sottosezione provvedimenti "autorizzazioni e concessioni art. 23", del sito web dell'ente;
2. di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art 6 del D.P.R. 62/2013 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile di procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;
3. che la pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.196/03 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili
4. che il presente atto non è soggetto a notifica;

Contro il presente atto è ammesso il ricorso giurisdizionale entro 60 giorni al T.A.R. del Veneto, mentre entro 120 giorni è esperibile ricorso straordinario al Capo dello Stato

IL CONCESSIONARIO

Il Funzionario Delegato
alle funzioni dirigenziali
dott. Paolo Spagna